

4.9 Giudizio c/ Comune di Cerignola decreto del Tar Puglia, Bari Sez. I n. 11/2021 – ricorso in appello al Consiglio di Stato RG 6790/2021

- **DIRETTORE:** precisa che è pervenuta il 21 luglio ore 20:00 la nota dell'Avv. Lorusso n. 854 del 21.07.2022 con la quale lo stesso informa l'Ente della pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (decreto presidenziale n. 193/2022 del 15/07/2022).
- **PRESIDENTE:** ripercorre le tappe della vicenda, come già rappresentato in occasione del C.D. Del 29 giugno 2021.
- In data 11.07.2012, l'Automobile Club Foggia, nella persona di Giorgio Maria Salvatori, in qualità di Presidente pro tempore dell'Automobile Club Foggia, giusto Verbale n. 4/12 del Consiglio Direttivo del 02.07.2012, acquisito in atti comunali, stipulava Convenzione con il Comune di Cerignola, rappresentato dal Dirigente del Settore Polizia Municipale, Avv. Giuseppe Mandrone, registrata al Rep. n. 97, a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05.06.2012, della Deliberazione della Giunta Comunale n. 214, del 21.06.2012, e delle Determinazioni Dirigenziali n. 521/35 del 05.07.2012, n. 535/36 del 10.07.2012 e n. 540/37 del 11.07.2012.
- Mette a disposizione dei presenti, la nota n. 854 dell'Avv. Lorusso con cui si rammenta il conferimento del mandato congiunto agli Avv. ti Lorusso e di Cicco, con Delibera n. 32 del 2021 al fine di presentare Ricorso al Consiglio di Stato avverso il decreto n. 11/2021 del Presidente della Prima Sezione del Tar Puglia che, all'esito di procedimento in tutto dissimile da quello previsto dalla legge, aveva rigettato il nostro ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato alla condanna del Comune di Cerignola al pagamento di € 217.800, quale credito residuo maturato in relazione alle prestazioni di cui alla Convenzione tra Automobile Club Foggia e Comune di Cerignola in data 11.07.2012.
- Il ricorso iscritto sub RG 6790/2021 e assegnato alla Sezione Quinta è allo stato pendente e non è intervenuta alcuna pronuncia.
- Il Comune di Cerignola si è costituito con memoria del 20.08.2021 insistendo per il rigetto della pretesa creditoria dell'Automobile Club Foggia.
- L'appello al Consiglio di Stato era stato suggerito dall'Avv. Lorusso con nota del 30 giugno 2021, alla luce di una riflessione sull'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato che si andava allora delineando e che riteneva ammissibile l'appello avverso i decreti presidenziali con contenuto sostanzialmente decisorio (equivalente ad una sentenza di merito).
- Il presidente inoltre, informa i presenti della notizia appresa dall'Avv. Lorusso, della pubblicazione di una pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (decreto presidenziale n. 193/2022 del 15/07/2022) che, prima fra tutte, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'appello avverso il decreto del Tar di rigetto di un ricorso per decreto ingiuntivo, ritenendo che a fronte di un simile provvedimento non sia ammissibile l'appello(né al Consiglio di Stato, né al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana) ma sia comunque proponibile l'azione ordinaria per il recupero del credito, in modo non dissimile da quanto previsto nel processo civile; secondo tale pronuncia, il decreto di rigetto, a differenza di quello di accoglimento, non è suscettibile di dar luogo a una decisione definitiva e di passare in cosa giudicata.
- L'accertamento in esso contenuto, pertanto, non potrebbe fare stato tra le parti né penalizzare l'esito del giudizio ordinario che il creditore volesse eventualmente instaurare per la tutela del proprio credito.
- **CONSIGLIO DIRETTIVO:** preso atto della nota dell'Avv. Lorusso e della pubblicazione della pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana resta in attesa di conoscere la decisione del Consiglio Di Stato, a seguito del conferimento del mandato congiunto agli Avv.ti Lorusso e di Cicco con delibera n. 32 del 2021
- Considerato che l'Automobile Club Foggia ha proposto al Tribunale di Foggia ricorso per decreto ingiuntivo (RG4439/2018) chiedendo che venisse ingiunto al Comune di Cerignola il pagamento dell'importo di euro € 217.800,00, oltre interessi, quale credito residuo maturato in relazione alle prestazioni di cui alla Convenzione tra Automobile Club Foggia e Comune di Cerignola in data 11.07.2012. Il decreto ingiuntivo è stato concesso in data 26.06.2018 e notificato al Comune di Cerignola che si è opposto eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Con sentenza n. 1807/2019 del 9.07.2019, il Tribunale di Foggia, nella persona della Dott.ssa Donatella Cennamo, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto, revocandolo;
- Considerato che, a seguito della declinatoria di giurisdizione da parte del Tribunale di Foggia, l'Automobile Club Foggia, avendo interesse al recupero del proprio credito, con l'assistenza degli Avv.ti Felice Eugenio Lorusso e Vincenzo Di Cicco, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo al TAR Puglia, sede di Bari ai sensi dell'art. 118 c.p.a. (RG 1364/2020), chiedendo al TAR di ingiungere al Comune di Cerignola il pagamento della somma di € 217.800,00, maggiorata degli interessi moratori decorrenti dalla data di ricezione della messa in mora ricevuta il 13.11.2013, ovvero dalla diversa data stabilita per legge sino al saldo, nonché delle spese, diritti ed onorari del procedimento;
- Visto che con decreto pubblicato in data 5.12.2020 (n. 329/2020 Reg. Prov. Pres.) il Presidente della Prima Sezione del TAR Puglia, Bari ha chiesto al Comune di Cerignola di fornire *“documentati chiarimenti in ordine ai motivi del mancato pagamento della somma richiesta dalla ricorrente”* entro il termine di 30 giorni dalla notifica e/o dalla comunicazione del provvedimento in via amministrativa. Il Comune di Cerignola in data 13.01.2021 ha depositato una relazione istruttoria,

oltre il termine assegnato con decreto del 5.12.2020 n. 329/2020 Reg. Prov. Pres.;

- Visto che, all'esito del descritto procedimento, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato rigettato dal TAR Puglia, Bari con decreto del Presidente n. 11/2021 del 21.01.2021, che si è espresso nei seguenti termini: *"RITENUTO di non poter accedere alla richiesta monitoria stante la mancanza dei presupposti di legge, alla luce dei documentati chiarimenti in ordine ai motivi del mancato pagamento, forniti dal Comune di Cerignola in riscontro al precedente decreto"*;
- Visto che, con nota del 30 giugno 2021, l'Avv. Felice Eugenio Lorusso ha riferito che il procedimento per rilascio del decreto ingiuntivo condotto nel caso di specie dal Presidente del TAR Puglia-Bari ha avuto uno svolgimento inusuale e difforme da quanto stabilito dalla legge, che non prevede alcuna forma di contraddittorio con la controparte. Il decreto del Presidente n. 11/2021 del 21.01.2021, così come formulato, contiene una valutazione di merito sulla pretesa creditoria azionata dall'Automobile Club Foggia che potrebbe pregiudicare anche l'esito dell'eventuale giudizio ordinario che l'Ente dovesse instaurare per la condanna del Comune di Cerignola al pagamento delle medesime somme;
- Considerato che, con la predetta nota del 30 giugno 2021, l'Avv. Felice Eugenio Lorusso, sulla base degli approfondimenti svolti, ha suggerito all'Automobile Club Foggia la proposizione dell'appello avverso il suddetto decreto. Ciò alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, che ritiene ammissibile l'appello avverso i decreti presidenziali con contenuto sostanzialmente decisorio ed equivalente ad una sentenza di merito. Secondo l'Avv. Lorusso, si tratterebbe nel caso di specie di un rimedio nuovo, dall'esito non scontato ma che, in caso di accoglimento, consentirebbe di superare la valutazione di merito sulla non spettanza del credito impropriamente contenuta nel decreto n. 11/2021 del Presidente del TAR Bari, Sez. Prima;
- Considerato che è interesse dell'Automobile Club Foggia recuperare il proprio credito nei confronti del Comune di Cerignola pari a € 217.800,00, oltre interessi;
- Rilevata l'opportunità per l'Automobile Club Foggia di attivare ogni rimedio per la tutela del predetto credito;
- Visti gli approfondimenti svolti dall'Avv. Felice Eugenio Lorusso e considerata l'opportunità di conferire mandato difensivo sia all'Avv. Felice Eugenio Lorusso che all'Avv. Vincenzo Di Cicco, che hanno assistito e difeso l'Ente nel giudizio per decreto ingiuntivo dinanzi al TAR Puglia, sede di Bari;
- Visto lo Statuto ACI;
- Al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, che da tempo è impegnato in una scrupolosa attività di ripristino delle attività amministrativo-contabili, improntate alla stregua dei principi di economicità, efficacia ed efficienza corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa consacrato dall'art. 97 Cost.;
- Dal momento che, la stessa sentenza veniva trasmessa agli Avv. Lorusso e Di Cicco, destinatari dell'affidamento dell'incarico di redazione del Ricorso dinanzi al TAR, con Delibera n. 24 del C.D. 29 maggio 2020 u.s. Al fine di valutare le attività a tutela dell'Ente;
- Vista la limitata disponibilità finanziaria dell'Ente, già fortemente gravato da numerose rateizzazioni, dovute alla precedente scellerata gestione;
- Appresa la nota dell'Avv. Di Cicco n. 854 del 21.07.2022 con la quale lo stesso informa l'Ente della pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (decreto presidenziale n. 193/2022 del 15/07/2022);
- Vista la dichiarazione di non luogo a provvedere sull'appello avverso il decreto del Tar di rigetto di un ricorso per decreto ingiuntivo, ritenendo che a fronte di un simile provvedimento non sia ammissibile l'appello(né al Consiglio di Stato, né al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana) ma sia comunque proponibile l'azione ordinaria per il recupero del credito, in modo non dissimile da quanto previsto nel processo civile; secondo tale pronuncia, il decreto di rigetto, a differenza di quello di accoglimento, non è suscettibile di dar luogo a una decisione definitiva e di passare in cosa giudicata.
- Dato che L'accertamento in esso contenuto, pertanto, non potrebbe fare stato tra le parti né penalizzare l'esito del giudizio ordinario che il creditore volesse eventualmente instaurare per la tutela del proprio credito.
- Visto che tale pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana costituisce il primo chiarimento della giurisprudenza amministrativa sullo specifico tema;
- Dato il supporto dell'Avv. Lorusso e dell'Avv. Di Cicco all'Ente mediante lo studio e l'analisi della questione giudiziaria sotto diversi profili;
- Considerata la possibilità che il Comune di Cerignola, alla luce di tale pronuncia potrebbe essere condannato al pagamento di quanto derivante dalla Convenzione Rep. n. 97/2012;
- Restando sempre in attesa della decisione pendente dinanzi al Consiglio di Stato, anche in considerazione del contegno della controparte;
- Valutando sempre la soluzione migliore per la tutela degli interessi dell'Ente;

- Considerato il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
- Visto il manuale delle procedure negoziali;
- Visto il regolamento di amministrazione e contabilità;
- Visto lo Statuto ACI;
- In presenza del Collegio dei Revisori dell'Ente;
- Dopo ampia disamina e discussione dei punti salienti della vicenda.

● **DELIBERA N. 32 /2022**

- di conferire agli Avv.ti Vincenzo di Cicco e Felice Eugenio Lorusso mandato difensivo, anche in via disgiuntiva fra loro, al fine di rappresentare e difendere l'Automobile Club Foggia nella controversia da instaurarsi dinanzi al TAR contro il Comune di Cerignola per il recupero della somma di € 217.800,00, oltre interessi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge;
- considerata la professionalità, la competenza e la profonda conoscenza delle questioni legali che hanno interessato e continuano ad interessare l'Ente, da parte degli Avv.ti Felice Eugenio Lorusso e Vincenzo Di Cicco e ritenuta preminente la natura fiduciaria degli incarichi, stante l'estrema delicatezza delle vicende in cui è stato coinvolto l'Ente;
- gli Avv.ti Lorusso e Di Cicco si sono resi disponibili agli incarichi stessi per un compenso che sarà rapportato al valore della causa ma non potrà essere superiore ai massimi tariffari previsti diminuiti del 35% (oltre oneri fiscali e previdenziali)
- di demandare al Presidente la sottoscrizione del mandato ai legali incaricati Avv. Felice Eugenio Lorusso e Vincenzo di Cicco;
- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la procura alle liti in favore dei difensori incaricati Avv.ti Vincenzo di Cicco e Felice Eugenio Lorusso;
- di autorizzare il Direttore dell'Ente a tutti gli adempimenti conseguenti.